

1. Disposizioni Generali

1.1 Le presenti Condizioni Generali d'Acquisto, applicate da tutte le Affiliate BASF in Italia (di seguito "Committente") costituiscono parte integrante del contratto tra il Committente e il Fornitore o Appaltatore (di seguito "Fornitore") e si applicheranno se e nella misura in cui non fossero concordate condizioni diverse per uno specifico ordine/contratto. Le condizioni generali del Fornitore saranno valide e applicabili solo e nella misura in cui siano state ricevute ed espressamente accettate per iscritto dal Committente.

In particolare, ogni menzione da parte del Committente alla corrispondenza ricevuta dal Fornitore che contenga o faccia riferimento alle Condizioni Generali di Vendita del Fornitore non costituisce accettazione della validità e applicabilità delle stesse da parte del Committente.

1.2 Le presenti Condizioni Generali d'Acquisto rimarranno comunque valide e prevalenti qualora il Committente accettasse i beni/servizi con la piena consapevolezza che le Condizioni Generali di Vendita del Fornitore derogano o siano in contrasto con le presenti Condizioni Generali d'Acquisto.

2. Offerta

2.1 Le offerte e le quotazioni di prezzo non determineranno né un obbligo di pagamento né altre obbligazioni a carico del Committente.

2.2 L'offerta dell'Offerente dovrà essere conforme alla richiesta e dovrà riportare ogni eventuale differenza rispetto alla richiesta stessa. Qualora l'Offerente disponga di una soluzione alternativa migliore per una richiesta, sotto il profilo tecnologico o economico, dovrà presentare anche quest'offerta al Committente.

3. Data di Consegna, Consegna Parziale/Adempimento Parziale dei Servizi

3.1 Il Fornitore è tenuto a rispettare la data di consegna concordata. Il rispetto della data di consegna comprende la consegna delle merci/servizi al Committente privi di qualsiasi vizio, entro il normale orario lavorativo, insieme ai prescritti documenti di trasporto, all'indirizzo indicato nell'ordine ("punto di consegna"). Qualora il Committente ed il Fornitore abbiano concordato che la consegna sia comprensiva dell'assemblaggio/servizi, la consegna delle merci, libere da vizi, sarà considerata avvenuta puntualmente dopo che sia stato compiuto l'assemblaggio/manutenzione concordato. Qualora sia prevista dalla legge o quanto concordato in un contratto una specifica procedura di accettazione formale, i termini di accettazione previsti dovranno essere comunque rispettati dalle parti. Sarà possibile compiere una consegna o prestare i servizi in anticipo o parzialmente solo previo consenso da parte del Committente.

3.2 Qualora il Fornitore si renda conto di non essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, in tutto o in parte, o di non poter rispettare le scadenze previste, dovrà darne comunicazione al Committente per iscritto senza ritardo, indicando le ragioni del ritardo o del previsto ritardo di consegna. L'accettazione incondizionata della ritardata o parziale consegna/prestazione dei servizi non comporterà alcuna rinuncia, da parte del Committente, ai propri diritti derivanti dalla ritardata o parziale consegna/prestazione dei servizi.

3.3 Il Fornitore dovrà richiedere con congruo anticipo al Committente i documenti che dovranno essere stati preparati da quest'ultimo e che siano necessari per adempiere tempestivamente all'ordine.

4. Sostenibilità

4.1 Il Committente svolge la propria attività secondo il principio dello sviluppo sostenibile e rispettando gli standard fondamentali riconosciuti a livello internazionale in materia di sicurezza e

salute sul lavoro, ambiente, di diritto del lavoro e di diritti umani (di seguito "ESG Standards"). Il Committente ha descritto e stabilito tali principi nel Codice di Condotta per il Fornitore (<http://www.basf.com/supplier-code-of-conduct>). Il Committente pretende che il Fornitore aderisca a tali ESG Standards. Inoltre, il Committente richiede che il Fornitore assicuri che i suoi subfornitori rispettino, analogamente, tali ESG Standards. Il Committente ha diritto di verificare l'adesione a tali principi, anche attraverso terze parti a cui commissiona con preavviso.

4.2 Nell'adempimento di un contratto, il Fornitore dovrà rispettare le misure di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente indicate dal Committente e che siano riportate nell'ordine di acquisto.

5. Qualità

Il Fornitore dovrà porre in essere e garantire efficaci controlli di qualità e, su richiesta, dovrà darne prova al Committente. Il Fornitore dovrà attenersi ad un sistema di gestione della qualità quale EN ISO 9000 o ad altro sistema analogo richiesto dal Committente. Questi potrà controllare il sistema di controllo della qualità, sia direttamente sia tramite terzi incaricati dal Committente.

Qualsiasi modifica dei beni o dei servizi che debbano essere consegnati richiede il preventivo consenso scritto del Committente.

6. Utilizzo di Subfornitori

Sarà possibile avvalersi di terzi subfornitori solo con il previo consenso scritto del Committente. Qualora il Fornitore intenda avvalersi di subfornitori nell'adempimento del contratto sin dall'inizio, dovrà informarne il Committente al momento della presentazione del suo preventivo/offerta.

7. Spedizione, Imballaggio e Passaggio dei Rischi

7.1 La consegna dovrà avvenire DAP (Incoterms 2010) nel punto di consegna. La consegna dovrà avvenire insieme a due copie della bolla di consegna, la distinta di imballaggio, i certificati di analisi secondo le specifiche concordate ed ogni altra documentazione richiesta (ad esempio i certificati di analisi conformi alle specifiche concordate). Le seguenti informazioni dovranno essere riportate, se conosciute, in tutti i documenti di trasporto nonché sull'imballaggio esterno: numero dell'ordine, peso lordo e netto, numero dei componenti imballati e tipo di imballaggio (monouso/riutilizzabile), data di completamento nonché luogo di consegna (punto di scarico) e destinatario delle merci. Per la realizzazione di opere, dovrà essere anche indicato il numero di lavoro completo e il luogo di installazione dell'opera.

7.2 In relazione alle importazioni da altri Paesi, i documenti di trasporto dovranno specificare se la consegna sia reso sdoganato o reso non sdoganato.

7.3 Qualora le merci siano consegnate reso non sdoganato, il Fornitore dovrà presentare al Committente la seguente documentazione doganale:

Documento di spedizione T1, documenti di trasporto, fattura doganale, documenti di origine preferenziale quali i Moduli A, EUR.1, A.TR, nonché il certificato di origine e – se applicabili – tutti i documenti aggiuntivi necessari per lo sdoganamento.

7.4 Qualora le merci fossero consegnate reso non sdoganato, dovrà essere fornita prova nei documenti di trasporto del nulla osta doganale (numero ATC, partita iva).

7.5 Il Fornitore deve notificare per iscritto al Committente ogni eventuale richiesta di permessi per (ri)esportare in osservanza delle rispettive disposizioni nazionali in materia di esportazione e dogana, così come le disposizioni dei paesi di origine delle merci e servizi.

7.6 Il Fornitore deve tutelare gli interessi del Committente durante la consegna. Le merci dovranno essere imballate in

maniera tale da evitare che si danneggino durante il trasporto. Il Fornitore è responsabile di ogni danno subito a causa di un imballaggio non adeguato.

7.7 Il Fornitore dovrà prelevare, su richiesta del Committente, ogni imballaggio aggiuntivo, gli imballaggi di trasporto e quelli di vendita che si accumulano nel luogo di consegna convenuto o fare in modo che tali imballaggi siano raccolti da terzi.

7.8 Il Fornitore dovrà imballare, etichettare e spedire i prodotti pericolosi secondo la normativa nazionale ed internazionale applicabile. Il Fornitore deve osservare tutte le obbligazioni prescritte per i fornitori (Articolo 3 (32) Regolamento CE n. 1907/2006/CE (di seguito "REACH") ai sensi del REACH in materia di consegna merci.

Dovrà essere consegnato al Committente la scheda di sicurezza nella lingua nazionale dello Stato di destinazione, ai sensi dell'Art. 31 del REACH.

7.9 Sino all'effettiva consegna delle merci indicate nel contratto insieme alla documentazione di cui ai punti 8.1 e 8.2 nel luogo di adempimento, sarà a carico del Fornitore il rischio di perdita accidentale o di danneggiamento. Qualora sia stata concordata una consegna comprensiva di installazione/montaggio/manutenzione, il rischio di perdita o danno passerà in capo al Committente dopo il debito completamento dell'installazione/montaggio/manutenzione previsto dal contratto e a seguito della consegna delle merci.

7.10 Qualora sia prevista una specifica accettazione dei beni/servizi per legge o da contratto, il termine per effettuare l'accettazione dovrà essere stabilita da entrambe le parti su richiesta scritta del Fornitore. L'esito dovrà essere documentato nel certificato di accettazione. Il passaggio dei rischi al Committente non avverrà prima che il Committente abbia confermato l'avvenuta accettazione nel relativo certificato. L'accettazione potrà avvenire in nessun altro modo, e, in particolare, non potrà avvenire tramite controlli, relazioni di periti, certificati o relazione dei lavori. Il pagamento del saldo delle fatture non costituisce accettazione.

8. Provenienza delle Merci

8.1 Il Fornitore dichiara l'origine non preferenziale delle merci (paese d'origine) nei documenti commerciali. Il Fornitore dovrà esibire, su richiesta del Committente, un certificato d'origine che comprovi la provenienza delle merci.

8.2 Le merci dovranno essere conformi alla normativa sulla provenienza dei beni ai sensi degli accordi dell'Unione Europea sulla origine preferenziale delle merci, sempre che la consegna rientri nell'ambito del commercio preferenziale.

9. Condizioni di Consegna / Servizi, Reclami di Qualità, Diritti in Caso di Vizi

9.1 Il Fornitore è tenuto a consegnare i beni e servizi esenti da vizi, conformi alle specifiche concordate e inoltre, ad assicurare che siano presenti le caratteristiche garantite. In particolare, il Fornitore garantisce che i beni e i servizi siano consegnati da personale qualificato e che rispondano agli standard tecnici attuali nonché agli standard più ampi maggiormente riconosciuti relativi alla sicurezza degli impianti, alla medicina del lavoro e all'igiene. Le merci e i servizi consegnati dovranno essere anche conformi alla normativa applicabile, in particolare alle disposizioni legali ed amministrative, alla normativa fiscale e previdenziale, nonché alla normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro alla tutela dell'ambiente. Qualora i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituiscano elementi da consegnare, essi dovranno essere conformi alle speciali prescrizioni applicabili ai macchinari, alle attrezzature e agli impianti al momento dell'adempimento del contratto, e dovranno recare il marchio CE.

9.2 Il Fornitore garantisce che ogni materiale contenuto nelle merci è stato preregistrato, registrato (o esente da registrazione) ed approvato ai sensi della normativa applicabile del REACH. Se le merci sono classificate come articoli ai sensi dell'Articolo 7 del REACH, il precedente punto si applica anche alle sostanze contenute in tali articoli.

9.3 Inoltre, il Fornitore deve immediatamente notificare al Committente se un componente del prodotto contiene una sostanza in una concentrazione eccedente 0,1% di massa (W/W) se la sostanza soddisfa i criteri dell'Articolo 57 e 59 del REACH (sostanze ad alto rischio). La presente previsione si applica anche ai prodotti imballati.

9.4 Il Committente dovrà comunicare al Fornitore ogni vizio evidente entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento delle merci al punto di consegna. Ogni vizio che sia solo identificabile in un momento successivo dovrà essere comunicato dal Committente entro dieci (10) giorni lavorativi dalla relativa scoperta.

9.5 La data dell'invio di tale comunicazione al Fornitore sarà essenziale per stabilire se i termini di denuncia siano stati rispettati. A tale riguardo, il Fornitore rinuncerà ad ogni contestazione relativa alla tardiva comunicazione dei vizi.

In caso di vizi, il Committente ha il diritto di richiedere che i vizi siano eliminati secondo quanto previsto dalla legge. Il metodo per l'eliminazione dei vizi sarà scelto dal Committente a sua discrezione. A tal fine, le merci dovranno essere messe a disposizione del Fornitore o nel punto di consegna concordato o nel luogo in cui le merci si trovavano al momento dell'accertamento dei vizi, a scelta del Committente. I costi per sanare i vizi saranno a carico del Fornitore e comunque conformemente alle istruzioni e ai requisiti chiesti dal Committente. Qualora (i) non siano sanati i vizi entro un termine ragionevole, (ii) non abbia avuto successo la procedura per sanare i vizi, o (iii) non sia previsto dalla legge un termine per sanare i vizi, il Committente potrà agire per richiedere il risarcimento danni per i vizi.

9.6 Qualora (i) il Fornitore non adempia i suoi obblighi di sanare i vizi come prescritto senza esserci una giusta causa per potersi rifiutare, (ii) il Fornitore rifiuti seriamente e irrevocabilmente di sanare i vizi, (iii) non siano stati sanati i vizi o i rimedi adottati non abbiano sanato i vizi, (iv) vi sia il pericolo che le merci possano essere inidonee all'uso, o (v) non sia possibile rinviare ulteriormente la correzione dei vizi per altre ragioni, il Committente potrà sanare esso stesso i vizi a spese e sotto la responsabilità del Fornitore, o consentire che tale attività sia svolta da terzi. Il Committente potrà in tal caso chiedere al Fornitore il rimborso dei relativi costi. In tutti gli altri casi si applica quanto prescritto dalla legge. Restano salvi gli ulteriori diritti in capo al Committente derivanti dalla responsabilità per vizi e ogni altra garanzia esistente.

9.7 Il termine per far valere la garanzia è di trenta (30) mesi successivi al passaggio del rischio a meno che un termine più lungo sia prescritto dalla legge. La rinuncia a far valere la garanzia potrà essere valida solo se espressamente presentata in forma scritta dal Committente.

10. Violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale

E' responsabilità del Fornitore assicurare che la consegna e/o i servizi forniti e l'utilizzo degli stessi secondo il contratto non violino alcun brevetto, diritto di copyright o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi. A prescindere da un'eventuale azione legale, il Fornitore dovrà tenere indenne il Committente da qualsiasi reclamo di terzi per violazioni di diritti di proprietà intellettuale. Il Fornitore dovrà sostenere i costi relativi a licenze spese e costi sostenuti dal Committente per prevenire e/o sanare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

11. Penali

Qualora fossero concordata nel contratto delle penali, il Committente è autorizzato a pretendere le stesse fino al loro completo pagamento.

12. Assicurazione

Il Fornitore dovrà mantenere in essere un'adeguata copertura assicurativa a proprie spese per danni causati dai propri dipendenti, agenti, delegati, subappaltatori. Su richiesta del Committente, dovrà essergli fornita prova dell'importo della copertura assicurativa per ogni evento dannoso. La responsabilità contrattuale e legale del Fornitore resta immutata a prescindere dalla misura e dall'importo della copertura assicurativa.

13. Fatturazione e Pagamento

13.1 I prezzi concordati si intendono netti, maggiorati dell'IVA. Tali fatture dovranno essere emesse per le consegne effettuate e i servizi forniti. Tali fatture dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa fiscale applicabile.

13.2 Il Fornitore deve fatturare separatamente ogni ordine d'acquisto.

La fattura deve comprendere il numero completo dell'ordine del Committente, e, se necessario, il numero della bolla di consegna del Fornitore. I certificati di completamento dei lavori e ogni altra documentazione dovranno essere presentati insieme alla fattura. Le fatture dovranno corrispondere ai dati riportati nell'ordine d'acquisto in merito alle merci descritte, ai prezzi, alle quantità, all'ordine dei pezzi e al relativo numero. Le fatture devono essere spedite all'indirizzo di fatturazione indicato dal Committente nell'ordine di acquisto.

13.3 Salvo quanto previsto diversamente, il termine per il pagamento ha inizio non appena la fattura, emessa secondo le suddette prescrizioni, è stata ricevuta presso l'indirizzo di fatturazione indicato dal Committente nell'ordine di acquisto. Il pagamento dovrà essere effettuato un volta compiuta la verifica della consegna/dei servizi forniti.

13.4 Il pagamento non costituisce un'indicazione di accettazione delle condizioni o dei prezzi, né rinuncia dei diritti del Committente in merito alle consegne effettuate/ai servizi resi in difformità da quelli concordati contrattualmente, sui diritti di ispezione del Committente e sul diritto di contestare per altre ragioni una fattura da pagare.

14. Cessione degli Ordini di Acquisto, Trasferimento, Modifica della Denominazione Sociale, Compensazione, Diritto di Ritenzione

14.1 Il Fornitore potrà cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto concluso con il Committente a terzi solo con il previo consenso scritto del Committente.

14.2 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente per iscritto ogni cessione del contratto compiuto per legge e ogni modifica della propria denominazione sociale.

14.3 Il Committente potrà cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto concluso con il Fornitore a BASF SE, Ludwigshafen (Germania) o ad ogni altra Società del gruppo BASF, in qualsiasi momento senza il preventivo accordo del Fornitore.

14.4 All'appaltatore è unicamente consentito compensare quelle somme che non siano oggetto di contestazione o che abbiano formato oggetto di sentenza definitiva.

15. Risoluzione e annullamento

15.1 Il contratto potrà essere risolto senza preavviso per giusta causa. Costituiranno giusta causa di risoluzione, in via esemplificativa le seguenti circostanze:

- grave inadempimento delle obbligazioni da parte del Fornitore che non siano sanate entro un ragionevole periodo di tempo

stabilito dal Committente dopo la ricezione nei termini della denuncia scritta; o

- presentazione di un'istanza di fallimento del Fornitore, e/o deterioramento delle condizioni finanziarie o insolvenza del Fornitore che impattino sulla capacità di adempiere alle obbligazioni contrattuali e/o incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni tributarie o previdenziali;

- impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, di acquisto o uso delle merci o dei servizi a causa dell'introduzione di una nuova normativa applicabile.

Qualora il Committente risolva un contratto per giusta causa e se non fosse possibile mantenere in essere gli ulteriori contratti in vigore con il Fornitore per la medesima giusta causa, il Committente potrà altresì risolvere altri contratti in essere al momento della risoluzione e i contratti per i quali non vi è stato pagamento parziale dei servizi resi. In tal caso, il Fornitore non avrà il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni, rimborsi di spese o corrispettivi.

15.2 In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore dovrà consegnare al Committente, senza ritardo, tutta la documentazione, progetti e i disegni acquisiti nell'ambito del contratto e/o durante l'adempimento dello stesso. Tali prescrizioni si applicheranno, analogamente, in caso di annullamento.

16. Obbligo di Rimozione a carico del Fornitore in caso di Risoluzione del Contratto

In caso di risoluzione del contratto per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere, senza ritardo e proprie spese, a smontare e rimuovere i propri impianti, attrezzi ed apparecchiature. Ogni rifiuto o detrito prodotto dalle attività del Fornitore dovrà essere rapidamente rimosso e smaltito dal Fornitore stesso e a sue spese. Qualora il Fornitore non adempia alle obbligazioni di cui al presente punto entro un termine ragionevole, il Committente potrà provvedervi direttamente o affidare l'incarico a terzi, addebitando le spese sostenute al Fornitore.

17. Documentazione, Riservatezza e Diritto d'Uso

17.1 E' compito del Fornitore sottoporre al Committente ciascun progetto, calcolo o altro documento posseduto, secondo quanto concordato, nel termine prescritto, che non dovrà eccedere il periodo previsto per l'adempimento del contratto.

17.2 La modifica dei documenti da parte del Committente non inciderà sulle obbligazioni a carico del Fornitore.

17.3 Ogni modello, campione, disegno, dato, materiale e gli altri documenti forniti al Fornitore dal Committente (di seguito definiti come "Documentazione del Committente") rimarranno di proprietà del Committente e dovranno essere restituiti a quest'ultimo su sua richiesta in qualsiasi momento. Il Fornitore non potrà avvalersi del diritto di ritenzione sulla Documentazione del Committente. Il Fornitore dovrà rispettare i diritti di proprietà del Committente relativi alla Documentazione del Committente.

17.4 Il Fornitore dovrà mantenere riservata ogni informazione tecnica, scientifica, commerciale ed ogni altra informazione ottenuta, direttamente o indirettamente, nell'ambito del contratto, con particolare riguardo alle informazioni contenute nella Documentazione del Committente (di seguito definite come "Informazioni Riservate"). Il Fornitore non potrà sfruttare le Informazioni Riservate per scopi commerciali, farne oggetto di diritti di proprietà intellettuale, trasferirli o renderli accessibili a terzi in qualsiasi modo, oppure utilizzarli per finalità diverse dall'adempimento del contratto, fatti salvi i casi in cui la rivelazione è frutto di un adempimento prescritto dalla legge oppure richiesto in ambito giudiziario. Le suddette obbligazioni di riservatezza si applicheranno altresì successivamente alla cessazione del contratto per un periodo di 10 anni.

17.5 Tali prescrizioni di riservatezza non comprendono le informazioni che siano legittimamente in possesso del Fornitore prima di essere state comunicate dal Committente, che fossero legittimamente di dominio pubblico, o che fossero state legittimamente ottenute da terzi. Saranno anche escluse da tali prescrizioni di riservatezza le informazioni comunicate a persone soggette ad un obbligo legale di riservatezza, sempre che il Fornitore non esoneri tale persona dalla sua obbligazione di riservatezza. L'onere di provare tale esonero è a carico del Fornitore.

17.6 Il Fornitore dovrà assicurare che i suoi dipendenti e gli agenti che agiscano su suo mandato siano vincolati dal presente accordo di riservatezza e siano tenuti a mantenere la riservatezza secondo le disposizioni prescritte dalle presenti Condizioni Generali d'Acquisto, anche per mezzo di idonei accordi contrattuali. Su richiesta, il Fornitore dovrà provare per iscritto di aver rispettato tali obbligazioni verso il Committente.

Il Fornitore dovrà espressamente impegnarsi ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee per proteggere in maniera efficace le Informazioni Riservate, ottenute in qualsiasi momento, dal rischio di perdita o accesso non autorizzato. A tal fine il Fornitore adotterà sistemi di protezione e tramite in particolare la creazione e il mantenimento di idonei e necessari sistemi di protezione per gli impianti, le banche dati, i sistemi informatici, i sistemi di raccolta dati e gli altri sistemi di raccolta delle informazioni, con particolare riguardo a quelli che contengono Informazioni Riservate, anche informando ed addestrando il personale a cui è consentito l'accesso alle Informazioni Riservate ai sensi della presente clausola. Il Fornitore dovrà informare senza ritardo il Committente per iscritto della perdita e/o dell'accesso da parte di persone non autorizzate alle Informazioni Riservate.

17.7 Il Fornitore dovrà concedere al Committente, a titolo gratuito, diritti trasferibili di uso, liberi da vincoli di luogo, contenuto e tempo, per i progetti, i disegni, i grafici, i calcoli e gli altri documenti relativi al contratto, salvati su supporti audio, video, in Internet ed in ogni altro sistema di conservazione dei dati. Tali informazioni possono essere state predisposte dal Fornitore stesso o tramite terzi (di seguito definiti "risultati dei lavori"). Il Committente ha diritto, in particolare, ad utilizzare, duplicare e distribuire i risultati dei lavori, in tutto o in parte, nonché modificarli o fare in modo che le suddette attività siano svolte da terzi.

17.8 Il Committente ha inoltre il diritto di concedere a terzi gli stessi diritti di utilizzare tali risultati dei lavori, in tutto o in parte, comprese anche le modifiche e le revisioni che siano state apportate nel frattempo.

17.9 Il Fornitore dovrà concedere al Committente il diritto d'uso dei risultati dei lavori per il sopraccitato scopo, inclusi altri utilizzi non conosciuti al momento della conclusione del contratto. Si applicheranno, a tale riguardo, le disposizioni di legge.

Acquisendo il diritto d'uso dei risultati dei lavori di cui sopra e in particolare di studi, specifiche, modalità d'uso, specifiche di disegno, sviluppi specifici, personalizzazione di software, il Committente avrà il diritto assoluto e irrevocabile di utilizzare tali risultati di lavoro presso la propria sede o stabilimento.

Il Committente ha diritto di esaminare e fare copie o duplicati, per le proprie finalità, di tutti i documenti relativi alla prestazione dei servizi, durante il normale orario di lavoro. Tale diritto rimane valido per un periodo di almeno tre (3) anni, a partire dalla data dell'accettazione o della consegna. Il Fornitore è tenuto a fornire assistenza in tale attività. Tali diritti esistenti in capo al Committente non si estenderanno a quei documenti, o a quella parte degli stessi, contenenti informazioni riservate del Fornitore quali calcoli interni, contratti o informazioni riservate relative ai partner commerciali e/o dipendenti.

17.10 Nel caso in cui il Fornitore, durante l'esecuzione del

contratto, riceva dal Committente o in altro modo ottenga dati personali riferiti a dipendenti del Committente (di seguito "Dati Personali"), si applicheranno le seguenti previsioni.

Se i Dati Personali, rivelati nel modo sopra riferito, non sono trattati per conto del Committente, il Fornitore sarà autorizzato al trattamento solo limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione del contratto. Il Fornitore non potrà, salvo se diversamente stabilito dalla legge, trattare tali Dati Personali ed in particolare non potrà rivelarli a terzi e/o analizzarli nel proprio interesse e/o per scopi di profilazione.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, il Fornitore è autorizzato a trattare i Dati Personali, in particolare a trasmetterli alle proprie affiliate al fine di dare esecuzione al contratto.

Il Fornitore dovrà garantire che i Dati Personali siano accessibili solamente ai propri collaboratori, qualora tali collaboratori richiedano l'accesso al fine di dare esecuzione al contratto (principio di necessità).

Il Fornitore dovrà predisporre un'idonea organizzazione interna al fine di assicurare la conformità alle predisposizioni della normativa in materia dei dati personali. In particolare, il Fornitore dovrà adottare le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di uso improprio o perdita dei Dati Personali.

Il Fornitore non acquisirà la proprietà o altri titoli relativi ai Dati Personali ed è obbligato, in conformità alla legge applicabile, a rettificare, cancellare o limitare il trattamento dei Dati Personali stessi. Ogni diritto relativo ai Dati Personali deve intendersi escluso.

In aggiunta alle proprie obbligazioni, il Fornitore dovrà informare il Committente nel caso di violazione dei Dati Personali, in particolare nel caso di perdita, senza ritardo e comunque non oltre le 24 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della perdita.

Alla cessazione del contratto il Fornitore dovrà, conformemente alla normativa applicabile, cancellare i Dati Personali, incluse le copie degli stessi.

18. Divieto di Divulgazione, Invalidità o Inefficacia Parziale, Legge Applicabile e Foro competente

18.1 Il Fornitore potrà fare divulgare notizie e fare riferimento ai rapporti commerciali e contrattuali con il Committente soltanto previo consenso scritto del Committente stesso.

18.2 L'invalidità o l'inefficacia di alcune delle disposizioni contenute nel contratto o nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto non inciderà sulla validità ed efficacia dell'intero contratto.

18.3 Il rapporto contrattuale è soggetto alla legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione internazionale della vendita di beni dell'11/04/1980.

18.4 Per ogni controversia che dovesse sorgere o derivasse dall'interpretazione o applicazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto sarà esclusivamente competente il Foro presso la cui circoscrizione ha sede legale il Committente.